

**Istituzione di un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.**
(Legge 5 marzo 1963, n°323, pubblicata sulla G.U. n°86 del 30.3.1963)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

È istituito un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena – per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei Cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n°1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n°1384, viene aumentata di una unità.

Art. 2.

Alla nomina del Cappellano Ispettore provvede il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3.

Al Cappellano Ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il Cappellano Ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al Cappellano Ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n°75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI – BOSCO – TREMELLONI

Visto, il *Guardasigilli*: BOSCO